

Come noto, le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nel periodo tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 non sono più esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti necessari per mantenere l'iscrizione e, secondo le attuali norme, queste devono dimostrare i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale **entro il 17 agosto 2007**, pena la cancellazione dall'Albo stesso.

Per quanto riguarda la capacità finanziaria, le imprese devono dimostrare di avere la disponibilità di risorse finanziarie pari a 50.000,00 euro per il primo veicolo e di 5.000,00 euro per ogni veicolo aggiuntivo. Il possesso del requisito può essere dimostrato o mediante attestazione rilasciata da una banca secondo il modello allegato al regolamento 161/2005, ovvero attraverso una valutazione effettuata dall'autorità competente (Provincia) sui conti annuali dell'impresa; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi comprese le proprietà disponibili come garanzia per il soggetto interessato; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, attrezzature ed installazioni; il capitale di esercizio.

Per quanto riguarda l'idoneità professionale, le imprese che abbiano al loro interno un soggetto titolare di attestato di capacità professionale (ottenuto in esenzione o per esame), non devono inviare alla Commissione alcuna dichiarazione, ma è sufficiente che depositino presso la provincia competente l'attestato stesso, dimostrando in tal modo il requisito in questione.

Le imprese che - autorizzate all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose in conto terzi tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, ed iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori con il beneficio dell'esenzione - dovendo dimostrare entro il 17 agosto 2007 il possesso dei 3 requisiti dell'accesso alla professione (onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale), non avevano provveduto negli anni scorsi a regolarizzare la propria posizione circa la capacità professionale, pur avendone i requisiti, devono – **entro il 10 luglio 2007** – inviare alla Commissione di valutazione la dichiarazione. In tal modo, fatte le opportune verifiche, la Commissione, pur non rilasciando alcun attestato, riconosce all'impresa il possesso del requisito in argomento e comunica tale circostanza alla Provincia competente oltre che all'impresa interessata, la quale – ribadiamo – dovrà altresì dimostrare il possesso dei restanti due requisiti di onorabilità e capacità finanziaria entro il termine del 17 agosto 2007.

Le imprese autorizzate prima del 1° gennaio 1978, continuano ad essere dispensate dall'obbligo di comprovare i tre requisiti citati.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione sull'argomento, soprattutto per coloro che hanno ottenuto la licenza comunitaria con scadenza 17 agosto 2007.

Il Ministero dei trasporti, infatti, con circolare D.G. APC n.6 del 31 maggio 2007 ha predisposto un nuovo modello di domanda per il rinnovo della licenza comunitaria con scadenza il 17 agosto 2007, al fine di diversificare la procedura del rilascio per quelle imprese in attesa di ricevere una valutazione positiva sul possesso dell'idoneità professionale, da parte della Commissione di valutazione istituita e funzionante presso il suddetto Ministero; le altre imprese dovranno, invece, continuare ad utilizzare il modulo tradizionale.

L'APC3 del Ministero dei trasporti ha rilasciato nei mesi scorsi licenze comunitarie con validità limitata al 17 agosto p.v. (e non per 5 anni, come avviene normalmente) per quelle imprese indicate in oggetto - prive di un preposto in possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali – che si sono avvalse della facoltà di presentare (entro e non oltre il prossimo 10 luglio) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per ottenere d'ufficio il riconoscimento del possesso del requisito dell'idoneità professionale.

Viene in questo modo data la possibilità alle imprese che si trovino nella suddetta condizione di presentare con largo anticipo la domanda di rinnovo di licenza comunitaria, in attesa che la Commissione si esprima positivamente, dando quindi modo agli uffici dell'APC3 di procedere più speditamente al rilascio materiale della licenza comunitaria originale, cui deve seguire la richiesta delle copie conformi di licenza, a livello provinciale.